



LICEO CLASSICO STATALE "F. CAPECE"



Indirizzi: *Classico, Linguistico EsaBac, Scientifico,
Linguistico Internazionale Spagnolo*

*Piazza A. Moro, 29 - 73024 Maglie (Le)
Tel. 0836/484301*

*Web: www.liceocapece.gov.it – Email: dirigente@liceocapece.gov.it
Posta certificata: dirigenza@pec.liceocapece.it*

DIRIGENZA

A.S. 2018/2019

Alle Signore e ai Signori Docenti

Agli Studenti

Alle Signore e ai Signori Genitori/Tutori

Al Direttore SGA

Al Personale ATA

Agli Assistenti ed Educatori

All'RSPP

All'RLS

Alle RSU

LL.SS.



DIRETTIVA SULLA SICUREZZA NELLA SCUOLA

(ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81)

DECRETO LEGISLATIVO 3 AGOSTO 2009 n. 106

Attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

**Oggetto: disposizioni normative ed informazioni sulla sicurezza e salute a scuola.
Integrazioni al Regolamento d'Istituto.**

Si ritiene utile sottolineare una serie di indicazioni a cui tutti gli interessati in indirizzo dovranno attenersi scrupolosamente per garantire la massima sicurezza all'utenza.

Durante l'anno scolastico la presente Direttiva sarà conservata nel Piano di Emergenza, a disposizione di tutto il Personale. **Le presenti disposizioni costituiscono ordine di servizio.**

RIFERIMENTI NORMATIVI

D. Lgs 81/08

Per quanto concerne il D. Lgs 81/08 si invita in primo luogo tutto il Personale Docente a:

- a) prendere visione delle disposizioni legislative di seguito riportate;
- b) prendere visione del Documento di Valutazione dei Rischi, dell'Organigramma dell'Emergenza e del Piano di Evacuazione della sede di servizio;
- c) a trasmettere con tempestività tutte le note informative afferente a rischi di ogni genere a tutela e garanzia della Sicurezza degli utenti e dei dipendenti; quanto sopra dovrà essere segnalato al RSPP, Prof. Arch. Antonio Rinaldi o direttamente al Dirigente Scolastico, Prof.ssa Gabriella Margiotta, che provvederà a chiedere agli Enti interessati il pronto intervento.

Si riporta l'art. 20 "Obblighi dei lavoratori" del D. Lgs 81/08 al quale attenersi:

1. Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella di altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o delle sue omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. In particolare i lavoratori:
 - a) devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
 - b) devono utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
 - c) devono utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
 - d) devono segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente e al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
 - e) non devono rimuovere o modificare, senza autorizzazione, i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
 - f) non devono compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di loro competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
 - g) devono sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
 - h) devono contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari a tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

Altresì si riporta l'art. 59 "Sanzioni per i lavoratori":

1 – I lavoratori sono puniti:

- a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da € 200,00 a € 600,00 per la violazione dell'art. 20 comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h) e i). (*omissis*).

Inoltre, la materia è regolamentata in modo dettagliato dal **REGOLAMENTO INTERNO D'ISTITUTO** della scuola che viene approvato ed aggiornato dal Consiglio d'Istituto.

Sul sito della scuola (www.liceocapece.gov.it sez. LICEO → CAPECE SICURO) è possibile visionare e scaricare i documenti sulla sicurezza, in particolare:

- **l'Organigramma dell'Emergenza**
- **il Piano Evacuazione di Emergenza (P.E.E.)**
- **il Piano di Primo Soccorso (P.P.S.)**
- **il Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.)**
- **il Documento di Valutazione dei Rischi Interferenziali (D.U.V.R.I.)**
- **i nominativi del Datore di Lavoro, del RSPP e del RLS.**

COMPORAMENTI DA ADOTTARE PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI

Di seguito sono richiamate le norme basilari che intervengono nell'ambito dell'obbligo di vigilanza da parte dei Docenti, in relazione alla loro attività educativa e che sono prescrittive anche per i Collaboratori Scolastici ai quali venisse richiesta la sorveglianza degli Studenti per brevi momenti in situazioni estemporanee.

1. USO INADEGUATO DELL'ARREDO e/o DELLA STRUMENTAZIONE

Procedura:

- segnalazione di arredi pericolosi;
- interventi preventivi ed educativi;
- attrezzature sportive/giochi: l'uso dei diversi strumenti va rapportato all'autonomia e alle abilità maturate dagli Studenti;
- evitare l'uso improprio e/o incontrollato di strumenti e materiali. Per quanto riguarda giochi e piccoli attrezzi occorre, inoltre, riporre razionalmente gli oggetti dopo l'uso;
- uso di grandi strumenti (attrezzi come spalliere, scale curve ecc.): suddividere gli Studenti in piccoli gruppi in modo tale da evitare assembramenti e consentire un controllo diretto del Docente nel momento dell'esercitazione.

2. OCCUPAZIONE INADEGUATA DELLO SPAZIO

- Rimozione degli impedimenti per la circolazione e/o gli spostamenti;
- individuazione di regole per il movimento all'interno della scuola;
- suddivisione degli spazi comuni all'interno del plesso (aule di rotazione, cortili/atri, per gli ingressi e le uscite degli Studenti);
- utilizzo ottimale dello spazio secondo criteri ergonomici e funzionali, nel rispetto della normativa di sicurezza.

3. MOMENTI DI AFFOLLAMENTO

- Adeguamento costante dell'utilizzo ottimale dello spazio;
- adeguamento dei comportamenti previsti nell'eventuale piano di evacuazione.

4. ASSENZA MOMENTANEA DI SORVEGLIANZA

- Rispetto delle disposizioni sulla vigilanza;
- il minore non può essere lasciato incustodito;
- non è ammesso in nessun caso il girovagare di Studenti incustoditi all'interno dell'edificio scolastico.

5. SPOSTAMENTI BRUSCHI - MOVIMENTI INCONTROLLATI E CORSE

- Divieto di spostamenti bruschi, di corse e di movimenti incontrollati;
- adeguamento ai comportamenti previsti per l'eventuale piano di evacuazione.

6. POSSESSO E USO OCCASIONALE O MENO DI OGGETTI PERICOLOSI PORTATI ALL'ESTERNO

- Intervento sollecito per la rimozione della situazione di pericolosità;
- intervento educativo;
- informazione alla Dirigenza ed alla famiglia.

7. USO INADEGUATO DEGLI STRUMENTI DI LAVORO

- Divieto d'uso da parte degli Studenti di strumenti pericolosi senza l'autorizzazione e l'assistenza dei Docenti;
- rimozione sollecita di situazioni di rischio.

8 SCARSA IGIENE (riferita agli ambienti in generale)

- Segnalazione di situazioni di scarsa igiene sia ambientali che personali;
- interventi di educazione igienico-sanitario;
- segnalazione alle famiglie e all'ASL - mediante Dirigenza - delle situazioni a rischio;
- adeguata pulizia degli arredi e degli ambienti.

9 SCARSA IGIENE (riferita ai servizi igienici e altri ambienti)

- Segnalazioni di situazioni di scarsa igiene e di uso inadeguato dei servizi;
- pulizia ricorrente durante l'attività quotidiana;
- interventi preventivi ed educativi;
- segnalazione dei criteri di utilizzo ai terzi autorizzati della palestra e di aule eventualmente date in uso tramite delibera del Consiglio d'Istituto;
- adeguata pulizia degli arredi e degli ambienti da parte dei terzi che utilizzano la palestra o altri ambienti della scuola.

10. UTILIZZO E CONSUMO DI ALIMENTI AVARIATI e/o CONTAMINATI

I principali **Regolamenti comunitari** che disciplinano in generale la sicurezza alimentare e che possono riguardare anche le attività in campo alimentare effettuate nelle scuole, sono:

- Regolamento (CE) n. 178/2002 del 28 gennaio 2002
- Regolamento (CE) n. 852/2004 del 29 aprile 2004
- Regolamento (CE) n. 882/2004 del 29 aprile 2004
- Regolamento (UE) n. 1169/2011 del 25 ottobre 2011

Normativa nazionale:

- Legge 30/04/1962, n. 283
- D.P.R. 26/03/1980, n. 327

Le disposizioni di legge sulla sicurezza alimentare, costituenti la cosiddetta “*legislazione alimentare*” trovano applicazione nelle scuole pubbliche o private, nella misura in cui al loro interno vi si svolgano, direttamente od a cura di imprese esterne, una o più delle seguenti attività:

- preparazione e somministrazione di alimenti, prodotti in loco o provenienti da altri laboratori esterni;
- somministrazione di alimenti provenienti da laboratori esterni;
- vendita di alimenti e bevande anche mediante distributori automatici.

Le norme della legislazione alimentare **non** si applicano invece nei seguenti casi:

- attività di preparazione di alimenti per scopi didattici;
- consumo di alimenti, introdotti dall'esterno dagli Studenti per il consumo personale;
- consumo di alimenti introdotti dagli Studenti o da loro familiari in occasioni particolari: festeggiamenti o altri eventi analoghi.

Al di là dell'applicabilità o meno della legislazione alimentare, restano ferme, in tutti i casi le **responsabilità civili e penali**, da accertare di volta in volta, che possono derivare dal consumo, comunque effettuato, di alimenti che abbiano causato uno stato di malattia alimentare nei consumatori.

- Vigilanza continua;
- segnalazione di situazioni sospette;
- controllo attivo da parte dei docenti;
- adeguamento costante della situazione ottimale;
- assunzione di responsabilità in situazioni a rischio.

11. OSSERVANZA DEI COMPORTAMENTI PREVISTI NEL PIANO DI EVACUAZIONE

- Rispetto dei comportamenti e delle procedure previsti nel piano di evacuazione.

I comportamenti inadeguati sono riconosciuti come causa della maggior parte degli infortuni e quindi, per la prevenzione di tutti i rischi derivanti da essi, sono richiesti vigilanza continua e interventi preventivi educativi.

12. OBBLIGO DI VIGILANZA E RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE

Di seguito sono richiamate le norme basilari che intervengono nell'ambito dell'obbligo di vigilanza da parte dei Docenti, in relazione alla loro attività educativa.

Sono disposizioni con valore PERMANENTE.

Art. 28 Costituzione

"I funzionari e i dipendenti dello Stato sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato o agli Enti Pubblici".

I Docenti rispondono solo nei casi di dolo (agire con coscienza e volontà di commettere un reato) e di colpa grave (agire con imprudenza, imperizia e inosservanza di leggi e regolamenti).

Art. 2043 Codice Civile - Risarcimento per fatto illecito

"Qualunque fatto, doloso o colposo, che cagiona ad altri un fatto ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno".

Si fa riferimento al principio di non arrecare danno a nessuno.

Art. 2047 Codice Civile - Danno cagionato dall'incapace

"In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che non provi di non aver potuto impedire il fatto".

Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi è tenuto alla sorveglianza, il Giudice, in considerazione delle situazioni economiche delle parti, può condannare l'autore del danno a un'equa indennità.

Art. 2048 Codice Civile - Responsabilità dei Genitori, dei Tutori, dei Precettori e dei Maestri d'arte

"Il padre, la madre o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette a tutela che abitano con loro. La stessa disposizione si applica all'affiliante. I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro sorveglianza.

Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto".

La violazione dei suddetti articoli configura la cosiddetta "**culpa in vigilando**", ossia il non attivarsi in modo diligente, con attenzione e perizia, anche in via preventiva, in relazione all'ambiente, alle abitudini, all'indole e all'età dei sottoposti alla vigilanza.

Art. 30 Costituzione

"È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati al di fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori la legge provvede a che siano assolti i loro compiti..."

La violazione del suddetto articolo configura la cosiddetta "**culpa in educando**"; essa riguarda soprattutto i genitori; comprende anche l'obbligo di commisurare l'intervento alle esigenze del soggetto.

Art. 591 Codice Penale - Abbandono di persone minori o incapaci

"Chiunque abbandona una persona minore degli anni 14, ovvero persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o altra causa, di provvedere a sé stessa e della quale abbia la custodia o debba averne cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni...".

Si richiamano, pertanto, alcuni casi in cui si esplicano gli obblighi e le responsabilità connesse sopra descritte:

1. La vigilanza deve essere particolarmente costante e scrupolosa in occasione delle uscite da scuola per visite o viaggi di istruzione. Il consenso scritto dei Genitori costituisce presupposto per la partecipazione dello Studente all'uscita dell'edificio scolastico, ma non esonera i Docenti da responsabilità di ogni ordine.
2. Nell'eventualità che per causa di forza maggiore vi siano scolaresche senza vigilanza per assenza del titolare di classe e del Personale Docente si provvederà alla vigilanza con i Docenti in servizio nel plesso e non impegnati nella vigilanza di una classe.
3. La giurisprudenza della Corte dei Conti ha spesso ravvisato la responsabilità, in caso di incidente:
 - del Docente che si sia arbitrariamente assentato dal proprio posto di lavoro, lasciando incustodita la scolaresca;
 - del Docente che si era momentaneamente allontanato dal cortile dove si svolgeva la ricreazione, lasciando i propri Studenti senza sorveglianza;
 - del Docente che aveva ommesso di esercitare la prescritta sorveglianza sui propri Studenti lungo il percorso della scolaresca dall'aula all'uscita della scuola.
 - del Docente che consentiva all'interno delle strutture scolastiche la libera circolazione in autonomia degli Studenti;
 - del Docente che lasciava gli Studenti da soli fuori dalle aule.

Si ricorda che i Collaboratori Scolastici coadiuveranno la sorveglianza dei Docenti nei confronti degli Studenti al momento dell'entrata e dell'uscita degli Studenti, durante la ricreazione e solo per brevi momenti in classe in sostituzione del Docente estemporaneamente non presente oppure in caso di eventuali accertamenti dello stato di salute.

Si fa, infine, riferimento a quanto previsto del Regolamento d'Istituto.

PROVE DI EVACUAZIONE

Si ricorda che le due prove di evacuazione sono previste:

1° - entro e non oltre il 30 novembre, con preavviso ai Docenti e al Personale ATA, ma non agli Studenti, dopo che essi siano stati informati in materia di evacuazione in base alle indicazioni d'Istituto;

2° - nel mese di aprile, senza preavviso.

(Nel caso che una prova di evacuazione non rispondesse ai criteri di sicurezza previsti, verrà ripetuta a sorpresa, dopo aver fornito tutti i chiarimenti del caso).

È opportuno, infine, ricordare che le esercitazioni, seppur ripetitive, rappresentano un momento di grande importanza e validità didattica, anche e soprattutto per il Personale scolastico; inoltre comportamenti impropri o di mal celata "sopportazione" dei test da parte di quest'ultimo tendono a riverberarsi in comunicazione negativa nei confronti degli Studenti.

Per una corretta evacuazione dall'edificio scolastico si rimanda ad una dettagliata Circolare dirigenziale emanata annualmente.

SORVEGLIANZA E SECURITY

Il controllo degli accessi e la permanenza negli edifici scolastici pubblici del Liceo Classico Statale "F. Capece" sono finalizzati all'attività di sicurezza e di prevenzione dei reati contro le persone e il patrimonio pubblico, nonché alla tutela dei dati personali e sensibili contenuti nelle documentazioni riguardanti gli Studenti ed il Personale Docente e non Docente (D. Lgs. 196/2003).

Un'accurata e precisa regolamentazione degli accessi e delle permanenze nelle sedi dell'Istituto tutelano altresì il Personale ATA, addetto alla sorveglianza, da responsabilità personali nei confronti di minori e/o visitatori che dovessero essersi o essere introdotti senza espressa autorizzazione del Dirigente Scolastico o di un suo Sostituto o Referente nelle pertinenze degli edifici scolastici.

Per maggiore chiarezza, tra i frequentatori degli edifici scolastici dell'Istituto, si intendono per:

- **“Popolazione scolastica”**: l'insieme degli utenti ordinari dell'edificio scolastico, quali Personale Docente, quello non Docente, gli allievi ed il Personale ausiliario e tecnico;
- **“Tecnici dei Service”**: il Personale delle ditte appaltatrici di servizi e/o di manutenzione, regolarmente contrattualizzate con la Scuola o l'Ente Proprietario dell'edificio scolastico, cui competono la cura e la manutenzione ordinaria dello stabile;
- **“Genitori”**: i Genitori ed i Parenti di 1° e 2° grado in linea retta degli allievi frequentanti la scuola;
- **“Visitatori”**: l'insieme degli utenti non rientranti nelle precedenti categorie.

Controllo degli accessi e della permanenza

- L'accesso e la permanenza nelle sedi dell'Istituto sono consentiti soltanto a chi abbia un titolo ovvero una motivazione per richiederli.
- In linea generale, l'accesso e la permanenza nelle sedi dell'Istituto sono consentiti, senza la preventiva identificazione personale, esclusivamente alla Popolazione scolastica, ai Genitori ed ai Tecnici dei Service aventi titolo e già noti e conosciuti al Personale della scuola.
- Il Personale è tenuto a non consentire l'accesso a persone estranee alla Scuola, senza relativa autorizzazione del Dirigente o di un suo Sostituto.
- È fatto assoluto divieto a chiunque ad entrare armato, anche con armi improprie, nelle sedi dell'Istituto. Possono entrare armati, previa esibizione di idonea documentazione di identificazione, esclusivamente i Rappresentanti delle Forze dell'Ordine e dell'Autorità di Polizia Giudiziaria.
- L'ingresso dei veicoli, anche privati, negli spazi di pertinenza dell'edificio scolastico destinati al parcheggio è consentito soltanto al Personale ed ai veicoli muniti di apposito permesso.

Nello specifico, si ricorda che:

- per evidenti motivi di sicurezza (D.Lgs.81/08) e di privacy (D.L.vo 196/03), agli Studenti e a quanti non fossero espressamente autorizzati dal Dirigente Scolastico o suo Sostituto è vietato rientrare negli spazi dell'edificio scolastico dopo il termine delle lezioni. Per questo, il Personale ATA dovrà chiudere le porte d'ingresso, dopo la verifica ed il controllo che tutti gli allievi siano usciti.
- In nessun caso i Genitori sono autorizzati ad accedere agli spazi di pertinenza delle attività didattiche durante le lezioni (esclusi gli interventi quali visitatori esperti e lezioni aperte preventivamente autorizzati dalla Dirigenza) e ad intrattenere colloqui con i Docenti in servizio in tali momenti.
- I colloqui tra Genitori e Docenti sono predisposti nei momenti ad essi dedicati secondo la regolamentazione vigente e ogni volta che venissero richiesti dalla famiglia o dai Docenti, previo accordo scritto. Detti colloqui si svolgeranno in momenti non di servizio in classe dei Docenti, privilegiando di norma i giorni preventivati a tale scopo e dopo aver avvisato il personale ATA della propria presenza e dei locali occupati.

DIVIETO DI FUMO

Le leggi, L. 11 novembre 1975, n. 584 – D.P.C.M. 14 dicembre 1995 – Legge 16 gennaio 2003, n. 3, articolo 51 - Accordo Stato - Regioni del 16 dicembre 2004 e s. m. i. [DL 104 del 12 settembre 2013, art. 4 Tutela della salute nelle scuole – L. 128 dell'08/11/2013 (GU Serie Generale n. 264 del 11-11-2013)], vietano di fumare nei locali pubblici e, per quanto riguarda le Istituzioni Scolastiche ed Educative, tale divieto è esplicitato in relazione alle Scuole di ogni ordine e grado e ai locali chiusi adibiti a pubbliche relazioni.

In ottemperanza alle vigenti normative in materia, il divieto di fumo, anche elettronico, da parte dei Dirigenti, Docenti, Collaboratori Scolastici, Personale ATA, Studenti, Genitori e di chiunque acceda alle pertinenze degli edifici scolastici è esteso anche a tutti gli spazi esterni, cortili, giardini, scale antincendio ed è valido per tutta la durata delle attività didattiche degli alunni e di servizio del Personale.

Si ricorda che, in caso di mancato rispetto delle suddette disposizioni in materia, i trasgressori sono soggetti al pagamento di una somma da € 27,50 a € 25,00.

Nel succitato DL 104 è stabilito che le sanzioni pecuniarie irrogate per le violazioni finanzieranno interventi del Ministero della Salute finalizzati alla prevenzione del rischio di induzione al tabagismo.

La misura della sanzione amministrativa – stabilita dall'articolo 7 della L 11 novembre 1975, n. 584 come sostituito all'articolo 52 della L. 28 dicembre 2001, n. 448 ed integrata dall'articolo 1 della L. 311 del 30 dicembre 2004 è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

Spetta all'autorità competente, oltre che al Personale incaricato in ogni plesso ed indicato negli appositi cartelli esposti negli edifici scolastici, vigilare sull'osservanza del divieto e accertare le infrazioni.

POSSESSO E USO OCCASIONALE O MENO DI OGGETTI PERICOLOSI PORTATI DALL'ESTERNO

- Il possesso ed uso occasionale o continuato di oggetti pericolosi per il singolo e la Collettività (armi da taglio, armi giocattolo, fiammiferi/accendini, petardi, oggetti contundenti, sostanze infiammabili e/o tossiche, sostanze psicotrope, strumenti appuntiti...) è severamente vietato negli edifici dell'Istituto e nelle sue pertinenze.

Il Personale Scolastico, nel caso venisse rilevata la presenza di detti oggetti, rimuoverà sollecitamente la situazione di pericolosità ed effettuerà un immediato intervento educativo. La Dirigenza e le famiglie verranno prontamente informate dell'accaduto.

- È fatto, inoltre, divieto di introdurre negli edifici scolastici e utilizzare qualsiasi dispositivo a resistenza elettrica ad uso personale.

- L'Istituto declina qualsiasi responsabilità circa lo stato e la rintracciabilità di materiali personali degli Studenti di uso non strettamente scolastico (giochi, giochi elettronici, libri, telefonini, vestiario...) introdotti dagli Studenti stessi nella scuola.

Malaugurati ed eventuali atti di vandalismo che coinvolgano beni personali degli Studenti, del Personale scolastico o di proprietà dell'Istituto verranno monitorati singolarmente dall'Istituto stesso e valutati volta per volta nelle sedi opportune sia dal punto di vista educativo che, nel caso fosse contemplato dal contratto assicurativo, della richiesta di risarcimento e comunque secondo quanto contemplato dal **Regolamento di Disciplina** dell'Istituto.

PRIMO SOCCORSO - USO DI FARMACI

Come riportato nel Piano di Primo Soccorso d'Istituto, i presidi sanitari presenti nei plessi e indicati dalla legge non prevedono farmaci: anche semplici analgesici non possono essere dispensati e si dovranno informare i lavoratori e i Genitori di allievi che soffrono di disturbi ricorrenti di provvedere individualmente.

Per espressa disposizione del Capo d'Istituto, i Docenti e i Collaboratori Scolastici non possono somministrare alcun farmaco.

L'Istituto si impegna comunque a facilitare e promuovere la gestione della somministrazione di farmaci, da parte dei Genitori degli Studenti, degli Operatori sanitari eventualmente preposti alla somministrazione stessa e di Docenti o Collaboratori Scolastici che siano stati appositamente formati e che abbiano dato disponibilità alla somministrazione di farmaci salvavita.

Patologie croniche

In base all'“Atto di raccomandazioni contenente le Linee guida per la definizione di interventi finalizzati all'assistenza di Studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico”, documento predisposto dal MPI, d'intesa con il Ministero della Salute, e trasmesso alle scuole dal Dipartimento per l'Istruzione con prot. 2312 del 25 novembre 2005, si ricorda che:

Art.4: “La somministrazione di farmaci in orario scolastico deve essere formalmente richiesta dai genitori degli alunni o dagli esercitanti la potestà genitoriale, a fronte della presentazione di una certificazione medica attestante lo stato di malattia dell'alunno con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia).

I dirigenti scolastici, a seguito della richiesta scritta di somministrazione di farmaci:

effettuano una verifica delle strutture scolastiche, mediante l'individuazione del luogo fisico idoneo per la conservazione e la somministrazione dei farmaci;

concedono, ove richiesta, l'autorizzazione all'accesso ai locali scolastici durante l'orario scolastico ai genitori degli alunni, o a loro delegati, per la somministrazione dei farmaci;

verificano la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire la continuità della somministrazione dei farmaci, ove non già autorizzata ai genitori, esercitanti la potestà genitoriale o loro delegati. Gli operatori scolastici possono essere individuati tra il personale docente ed ATA che abbia seguito i corsi di pronto soccorso ai sensi del Decreto legislativo n. 626/94. Potranno, altresì, essere promossi, nell'ambito della programmazione delle attività di formazione degli Uffici Scolastici regionali, specifici moduli formativi per il personale docente ed ATA, anche in collaborazione con le AUSL e gli Assessorati per la Salute e per i Servizi Sociali e le Associazioni.

INFORTUNI E MALORI

Secondo il Regolamento d'Istituto relativo agli infortuni, i Responsabili della procedura di emergenza sono gli Addetti di Primo Soccorso e, in subordine, i Docenti e gli altri Collaboratori Scolastici.

A. Procedura preliminare di primo intervento

A.1 Le famiglie degli Studenti compilano la scheda informativa all'atto dell'iscrizione e la aggiornano quando necessario, per la segnalazione di recapiti e di eventuali patologie croniche o di allergie, da utilizzare per eventuali emergenze.

B. Procedura di comunicazione di infortunio o malore

I Docenti provvederanno a compilare in ogni sua parte il modello di segnalazione d'infortunio o malore predisposto dall'Istituto ed a consegnarlo in Segreteria – Ufficio Protocollo entro e non oltre le 24 ore dall'accaduto.

Qualunque sia l'entità del malessere o dell'infortunio, la famiglia sarà avvertita direttamente dal Docente o dai Collaboratori Scolastici addetti al Primo Soccorso in servizio:

B.1 telefonicamente in casi gravi conclamati o che comportino comunque traumi e/o ferite suturabili;

B.2 con comunicazione scritta e controfirmata dal Docente sul foglio di informazione alle famiglie predisposto dall'Istituto per ogni situazione che non richieda l'allontanamento del minore infortunato o colpito da malore.

C. Procedura di intervento

L'infortunato o chi colto da malore sarà assistito sempre ed esclusivamente da un adulto, mai comunque lasciato a se stesso o affidato ad un minore.

In caso di infortunio o di malessere durante le attività esterne alla scuola e/o in altro Comune, quali le visite/viaggi d'istruzione, il Docente di classe provvederà alla tempestiva comunicazione dell'accaduto in Segreteria e alla comunicazione periodica degli sviluppi. Nel caso in esame, la Segreteria provvederà alla comunicazione alla famiglia della persona infortunata o soggetta a malore, mantenendo con la stessa continui contatti periodici.

Qualora non sia possibile comunicare con la Segreteria, il Docente avvertirà per via telefonica la

famiglia dell'infortunato o della persona colta da malore.

In caso di infortunio o di malore che richieda un immediato trasporto al Pronto Soccorso, un addetto PS provvederà ad accompagnare l'infortunato, tramite ambulanza, all'ospedale in attesa dell'arrivo dei Genitori o di un familiare.

IMPORTANTE:

Nel caso il Genitore intendesse aprire una pratica volta ad ottenere un indennizzo assicurativo, è necessario che si faccia rilasciare dal pronto soccorso o dal medico che presta le prime cure una certificazione dalla quale risulti, oltre alla diagnosi, anche la prognosi dovuta all'infortunio.

I familiari dell'infortunato devono quindi presentare alla Segreteria, nel minor tempo possibile, eventuale documentazione medica attestante il danno subito ed ogni altro elemento valutativo. Fatti salvi casi particolari e molto gravi, a guarigione avvenuta e comunque non oltre l'anno dall'infortunio, dovrà essere presentata la chiusura della pratica allegando tutta la documentazione delle spese sostenute.

La Segreteria provvede all'istruzione della pratica assicurativa e, se del caso, di quella di infortunio sul lavoro.

Se il Genitore non intendesse aprire la pratica di infortunio, dovrà comunque firmare in Segreteria la dichiarazione specifica.

SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE O CHIUSURA DELLE SCUOLE

In casi eccezionali – come ad esempio gravi avverse condizioni atmosferiche – è possibile che l'Autorità di Governo e/o il Sindaco o Prefetto dispongano specifiche ordinanze di sospensione delle attività didattiche o chiusura delle scuole.

In questi casi l'Istituto provvederà ad informare il Personale e gli Studenti, nei modi più convenienti ed efficaci possibili. L'informativa conterrà lo stato di fatto della situazione critica e tutte le notizie ritenute utili al corretto inquadramento delle attività eventualmente da svolgere. È doveroso rammentare che la “sospensione delle attività didattiche” è indirizzata esclusivamente agli Studenti e non interessa affatto il Personale scolastico. In tale evenienza, pertanto, la scuola è tenuta a:

- assicurare doverosamente l'apertura degli edifici scolastici e l'attività amministrativa, predisponendo la presenza, anche a turnazione, dei Collaboratori Scolastici e del Personale di Segreteria;
- assicurare la presenza, anche a turnazione, di un congruo numero di Docenti per l'accoglienza e l'attività educativo-assistenziale di Studenti non informati del provvedimento di sospensione delle attività didattiche e comunque presenti a scuola.

In caso, invece, di ordinanza di “chiusura delle scuole”, gli edifici non saranno neppure aperti e la comunicazione scolastica segnalerà di non presentarsi presso l'Istituto.

“La scuola non ha solo gli obblighi connessi a garantire la sicurezza degli Operatori e degli Studenti, ma ha anche il dovere di creare nelle future generazioni la cultura della sicurezza”.

Sul *Vademecum*, infine, sono riportati i seguenti documenti:

- a pag. 3: Statuto delle Studentesse e degli Studenti;
- a pag. 7: Regolamento d'Istituto;
- a pag. 15: Regolamento sul divieto di fumo;
- a pag. 17: Norme sui Rappresentanti di Classe e d'Istituto;
- a pag. 18: Regolamento di Disciplina.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Gabriella Margiotta

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 del D.lgs. n. 39/93